



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 890

Prot. n. 123/17r

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, articolo 49, comma 4 - COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA - variante al piano regolatore generale relativo al territorio dell'ex Comune di Vigolo Vattaro, conseguente all'approvazione del piano di lottizzazione dell'area di nuova espansione PL2 in via Canaletta - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONE - prot. n. 123/17r

Il giorno **09 Giugno 2017** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 52 di data 30 novembre 2016 il Consiglio comunale di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA ha adottato in via preliminare una variante al piano regolatore generale conseguente all'approvazione, effettuata con il medesimo atto, del piano attuativo di iniziativa privata relativo alla lottizzazione dell'area di nuova espansione PL2 in via Canaletta, attivando la procedura di cui all'articolo 49 comma 4 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*); la variante urbanistica è stata adottata seguendo le disposizioni dettate dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, commi 2 e 3, della medesima legge;

la variante in oggetto è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 21 dicembre 2016 con lettera protocollo PAT n. 700832; si dà atto che il piano attuativo è corredata dalla convenzione prevista dall'articolo 49, comma 6, lettera e), che andrà a regolare i rapporti tra Comune e privato in riferimento in particolare alle modalità e agli oneri di esecuzione delle opere di urbanizzazione dell'area oggetto del piano. Il procedimento di approvazione è stato sospeso da parte del Servizio per richiesta di integrazione della documentazione tecnica prodotta dal 22 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017.

Il Comune con nota pervenuta alla Provincia in data 16 gennaio 2017, protocollo PAT n. 20739, ha comunicato che la variante è stata depositata a libera visione del pubblico ai sensi e per gli effetti degli articoli 37, comma 3, e 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, per trenta giorni consecutivi, previo avviso dell'avvenuta adozione preliminare nelle forme previste dai medesimi articoli.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), nella deliberazione consiliare di prima adozione il Comune ha dato atto che la variante in argomento non interessa modifiche di destinazione urbanistica di immobili gravati da uso civico; inoltre nella stessa deliberazione, richiamato il decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., articolo 3bis, viene dato atto che la presente variante non risulta soggetta a rendicontazione urbanistica.

La variante in argomento introduce nel PRG vigente le modifiche promosse dal piano di lottizzazione (PL2) approvato dal Comune. Il progetto di PL richiede tali modifiche alle previsioni di piano regolatore al fine di consentire la più razionale programmazione degli interventi e migliorare l'accessibilità all'area. In particolare viene proposto l'ampliamento del perimetro del vincolo di lottizzazione, ricomprensivo una porzione della attigua "zona residenziale di completamento", già edificata (p.ed. 582), che viene trasformata in "zona residenziale di nuova espansione". Inoltre la nuova conformazione dell'area destinata agli interventi a carattere residenziale viene variata e, conseguentemente, si ridefiniscono le zone che il PRG destina a "verde di tutela degli insediamenti storici" ed a "parcheggi". Infine la variante interviene modificando l'articolo 57 "zone residenziali di completamento" delle norme attuative di piano, introducendo al comma 5 nuove disposizioni per il piano di lottizzazione PL2.

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 51 della l.p. n. 15/2015, il progetto del piano di lottizzazione dell'area di nuova espansione PL2 è stato esaminato preliminarmente dalla competente Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che in data 7 aprile 2016 ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica degli interventi con deliberazione n. 109/2016.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della l.p. n. 15/2015, la variante in argomento è stata esaminata al fine della verifica di coerenza della medesima con il PUP dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che ha espresso il parere n. 10/17 di data 7 febbraio 2017. In tale valutazione il Servizio ha richiesto, ai fini del proseguimento dell'iter di approvazione, l'approfondimento dei contenuti della variante rispetto alle osservazioni in esso espresse. Nello specifico si segnala una possibile incongruenza tra il perimetro del PL approvato e quello del piano di lottizzazione

rappresentato dalla variante, la necessità di un approfondimento relativamente all'avanzamento verso il riso dell'area edificabile rispetto alla funzione di salvaguardia attribuita dal piano al "verde di tutela degli insediamenti storici" regolamentato dall'articolo 61 che detta disposizioni per gli interventi ammessi in tali spazi con valenza paesaggistica. Sotto l'aspetto urbanistico di dettaglio il parere del Servizio richiede di riconsiderare alcune scelte operate all'interno del piano attuativo con particolare riferimento alla destinazione urbanistica assegnata a specifici spazi rispetto all'ambito coinvolto. Inoltre il Servizio ha rilevato non consona l'opzione di mantenimento dell'edificio esistente (p.ed. 582) che mancherebbe di relazioni con il nuovo edificato e interferirebbe con una piena ripianificazione dell'area a cui la ridefinizione del perimetro del PL mira. La struttura provinciale ha pertanto richiesto la ridefinizione delle disposizioni normative dell'articolo 57, comma 5, paragrafo "PL2" rivedendone i contenuti e chiarendo che "la demolizione dell'edificio esistente è un intervento preliminare alla riorganizzazione dell'ambito e che la pianificazione di dettaglio ha come scopo la definizione di un assetto organizzativo, distributivo e tipologico uniforme per l'area. Dovranno essere evitate soluzioni normative che consentano l'integrale conservazione del volume esistente." Inoltre il Servizio ha rilevato la necessità di specifiche correzioni e integrazioni del testo delle norme di attuazione di cui all'articolo 57, comma 5 sopra richiamato. Infine il Servizio rileva che nel documento "Rapporto ambientale" che accompagna la variante non viene considerata la compatibilità delle scelte progettuali con le disposizioni di piano, nel caso del "verde di tutela degli insediamenti storici" dell'articolo 61 delle norme di attuazione e in quello del completamento dei vuoti urbani. Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, il parere richama gli esiti della Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle nuove previsioni, tenutasi in data 16 gennaio 2017 e in particolare le prescrizioni dettate dal Servizio Bacini montani.

Il parere di coerenza sopra richiamato è stato inviato all'Amministrazione comunale di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA con lettera del 7 febbraio 2017, protocollo n. 70177.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 45 giorni, iniziato il giorno 22 dicembre 2016 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute per integrazione della documentazione di variante, è da ritenersi concluso.

Preso atto dei contenuti del parere provinciale il Consiglio comunale di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA ha adottato in via definitiva la variante al PRG in argomento con verbale di deliberazione n. 5 del 6 aprile 2017. La documentazione relativa è pervenuta alla Provincia in data 12 aprile 2017 con lettera prot. PAT n. 211538.

In sede di adozione definitiva il Comune ha richiamato che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, e dell'articolo 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante per 30 giorni consecutivi e la pubblicazione dell'avviso di adozione, evidenziando che durante tale periodo non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere già espresso, ha rilevato che il Comune ha recepito in maniera sostanziale le osservazioni provinciali fornendo chiarimenti e ulteriori motivazioni delle scelte effettuate o confermate in fase definitiva. Ritenendo accoglibili e pertinenti gli elementi prodotti dal Comune, il Servizio ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante con la prescrizione riferita alle opzioni di intervento previste per l'edificio esistente identificato dalla p.ed. 582, che si riporta di seguito:

"l'eventuale demolizione parziale dell'edificio esistente, di cui all'articolo 57, comma 5, voce PL2, punto 3), lettera d) delle norme di attuazione in variante, necessita di essere ricondotta ad una variante sostanziale al piano attuativo, ai sensi dell'articolo 55, comma 1 della l.p. n. 15/2015".

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA,

relativa al territorio dell'ex Comune di Vigolo Vattaro, conseguente all'approvazione del piano di lottizzazione dell'area di nuova espansione PL2 in via Canaletta, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 5 di data 6 aprile 2017, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione, con la seguente prescrizione:

“l'eventuale demolizione parziale dell'edificio esistente, di cui all'articolo 57, comma 5, voce PL2, punto 3), lettera d) delle norme di attuazione in variante, necessita di essere ricondotta ad una variante sostanziale al piano attuativo, ai sensi dell'articolo 55, comma 1 della l.p. n. 15/2015”.

si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA in argomento della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il giorno 13 aprile 2017 (giorno successivo alla data di arrivo dell'adozione definitiva da parte comunale) e, tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute, è da ritenersi concluso dalla data della presente deliberazione;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, con la prescrizione dettata dal Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio e riportata nelle premesse del presente provvedimento, la variante al piano regolatore generale del Comune di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, relativa al territorio dell'ex Comune di Vigolo Vattaro, conseguente all'approvazione del piano di lottizzazione dell'area di nuova espansione PL2 in via Canaletta, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 5 di data 6 aprile 2017, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione ;
- 2) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace